



Autorità Portuale della Spezia

Ordinanza n. 28/2010

Il sottoscritto Giovanni Lorenzo Forcieri, Presidente dell'Autorità Portuale della Spezia ai sensi del D.M. in data 27.05.09;

- visto l'art. 59 comma 10 del Regolamento per l'esecuzione del C.D.N. secondo cui il capo del circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione;
- vista la legge 28.01.94 n. 84 sul riordino della legislazione in materia portuale e successive modifiche ed integrazioni;
- visto l'art. 6 comma 1 lett. a) della legge suindicata, secondo cui compete all'Autorità Portuale la vigilanza ed il controllo in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, con poteri di regolamentazione ed ordinanza, relativamente alle operazioni portuali ed alle altre attività commerciali ed industriali che si svolgono entro la circoscrizione territoriale di competenza;
- visto l'art. 8 comma 3 punto h) della L. 84/94 suindicata, relativo all'amministrazione dei beni demaniali marittimi compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale;
- visto il D.M. 06.04.94 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione nel quale risulta che detta circoscrizione territoriale è compresa nella parte di golfo all'interno della congiungente da Punta Calandrello a levante, diga foranea e Punta Varignano a ponente;
- vista l'ordinanza n. 19/98 dell'Autorità Portuale riguardante la disciplina degli spazi a terra e a mare nella frazione di Cadimare;
- considerata la necessità di disciplinare le banchine di Cadimare al fine di razionalizzare al meglio gli ormeggi disponibili in banchina, anche in considerazione della mutata tipologia di imbarcazioni nonché di disciplinare le aree e le banchine in considerazione del nuovo assetto dei luoghi;
- valutata la necessità di rivisitazione dell'ordinanza 19/98 dell'A.P.,
- considerata la necessità di reperire dei posti barca da riservare alle unità in transito;
- considerata la necessità di regolamentare le aree a terra a seguito dei lavori di manutenzione effettuati al molo, alle banchine ed alle aree a terra;



Autorità Portuale della Spezia

Rende noto che

le banchine e relativi specchi acquee della frazione di Cadimare sono regolamentate come indicato nei seguenti articoli.

Le aree terrestri sono suddivise nelle seguenti zone:

ZONA A.

Tutta la fascia larga metri 6 compresa tra i due scivoli, dallo scalino del banchinamento verso terra, con esclusione del passaggio al pontile La fascia a ridosso del muretto lato mare della piazza giochi per bambini compresa tra la rampa di accesso alla piazza parcheggi lato Fezzano e l'ideale prosecuzione dello scivolo di Sud.

Nella zona vicino allo scivolo di Nord è vietata la sosta di qualsiasi mezzo ed imbarcazione nel raggio di azione della gru nella zona segnalata con striscia gialla a cura del concessionario.

ZONA B.

La fascia confinante con il comprensorio dell'Aeronautica Militare avente le dimensioni di metri 10 di profondità e metri 90 c.a di fronte

ZONA C.

L'area lungo il muretto della passeggiata rialzata compresa tra la rampa di accesso al piazzale parcheggi lato Spezia ed il laboratorio di falegnameria, rispettando gli accessi

ZONA D.

La zona compresa tra la rampa carrabile di accesso al piazzale parcheggi verso La Spezia e la seconda scaletta di accesso alla passeggiata verso Fezzano

ZONA E.

Compresa dalla seconda scaletta di accesso alla passeggiata e la rampa carrabile di accesso al piazzale lato Fezzano

ORDINA

Art. 1

Deposito invernale imbarcazioni

Nel periodo dal 16 settembre al 15 giugno è consentita, fino all'esaurimento della capienza, la sosta in secco di mezzi nautici, da pesca, traffico e diporto di dimensioni massime di metri 6 di lunghezza fuori tutta, taccate e puntellate in modo da non costituire pericolo, oppure su carrelli ed invasi, munite di contrassegno identificativo rilasciato dal concessionario Comune della Spezia, nonché di carrelli targati, ad eccezione dei carrelli vuoti ancorché targati, sulle zone della piazza parcheggi di Cadimare, di seguito elencate e meglio evidenziate nella planimetria allegata con le lettere A. B. C. D. avvertendo che gli autocaravan, le roulotte, i carrelli stradali vuoti e le imbarcazioni prive di



Autorità Portuale della Spezia

contrassegno identificativo o non rispondenti alle caratteristiche prescritte, saranno rimosse come da successivo art. 13

Art. 2

Deposito estivo delle imbarcazioni in disarmo

Nel periodo dal 16 giugno al 15 settembre è vietata la sosta di qualsiasi tipo di mezzi nautici, autocaravan, roulotte e carrelli stradali nelle zone predette che saranno regolamentate secondo quanto stabilito nel successivo art. 4.

E' fatta eccezione unicamente per la zona B confinante con il comprensorio dell'Aeronautica Militare nella parte verso il Fezzano per una lunghezza di mt. 30 e profondità mt. 8 che è riservata, durante il periodo estivo alla sosta in secco di tutte quelle imbarcazioni munite di contrassegno identificativo fornito dal concessionario Comune della Spezia che, pur autorizzate all'ormeggio nella baia, non venissero usate per tutta la stagione. La sosta in secco potrà avvenire per non più di 18 mesi.

Articolo 3

Criteri per l'assegnazione dei posti a terra

I posti barca a terra identificati come all'articolo 1 saranno destinati dal concessionario Comune della Spezia a tutti gli assegnatari di un posto barca a mare nella baia di Cadimare che ne faranno richiesta.

Se il numero delle domande sarà superiore ai posti barca disponibili si adotterà il criterio della rotazione, per cui gli stessi posti barca saranno assegnati per un periodo massimo di giorni 90. Al termine del periodo di rotazione il posto deve essere lasciato libero senza ulteriori comunicazioni da parte dell'amministrazione che, da quel momento, è autorizzata alla rimozione nei modi previsti dall'articolo 13 con spese a carico del proprietario.

Chiunque lasci libero il posto assegnato prima del termine è tenuto ad informare il Comune ed a riconsegnare il contrassegno identificativo.

Tutti coloro che siano interessati ad avere un posto barca a terra dovranno presentare domanda all'Amministrazione Comunale della Spezia, nei termini dalla stessa indicati, auto certificando, oltre alle proprie generalità, le caratteristiche della barca e gli estremi del posto barca di cui sono concessionari.

L'ordine di assegnazione sarà stabilito seguendo il criterio temporale in base all'ordine di presentazione all'ufficio protocollo del Comune della Spezia. Il posto lasciato libero prima del termine sarà assegnato al primo richiedente proprietario di una imbarcazione con caratteristiche adatte al posto stesso.



Autorità Portuale della Spezia

Art. 4 Parcheggio periodo estivo

Nel periodo dal 16 giugno al 15 settembre tutte le zone che l'art. 1 destina a sosta imbarcazioni sono utilizzate per sosta autoveicoli e motocicli esclusi i carrelli stradali, gli autocaravan e le roulotte, con eccezione delle zone di cui ai punti B e C.

Più precisamente le zone A e D, già destinate alle imbarcazioni, vengono utilizzate come parcheggio a pettine per le sole autovetture e motocicli, mentre la zona E rimane destinata a parcheggio come in precedenza.

In tutte le zone è vietata la sosta di carrelli porta imbarcazioni, autocaravan e roulotte.

Art. 5 Zona per attività ludiche

La zona compresa tra lo scivolo di Sud, la banchina (2) e l'ideale prolungamento del muro di confine dell'Aeronautica e la piazza rialzata è destinata allo svolgimento di attività ludiche organizzate e non potrà essere destinata ad altri usi, assicurando sempre l'accesso ai pontili galleggianti.

Lo specchio acqueo a fronte della banchina antistante la zona B, confinante con il comprensorio dell'Aeronautica Militare, è destinato a catenaria per ormeggio imbarcazioni ed a pontili galleggianti per ormeggio imbarcazioni.

Art. 6 Scivoli per alaggio e varo

E' vietata l'occupazione anche temporanea degli scivoli. L'uso degli stessi e delle zone ad essi retrostante è limitato al tempo strettamente necessario per le operazioni di alaggio e varo.

Art. 7 Ormeggi pescherecci

Il tratto di banchina compreso tra lo scivolo di Nord e l'angolo della banchina e dall'angolo per una lunghezza di 15 mt verso Fezzano, identificato con il n. 7, è riservato all'ormeggio preventivamente autorizzato dall'Autorità Portuale mediante concessione demaniale, dei pescherecci ed imbarcazioni da pesca, con precedenza ai locali, in attività con licenza di pesca in corso di validità.

I tratti di banchina utilizzati da ormeggi preventivamente autorizzati dall'Autorità portuale mediante





Autorità Portuale della Spezia

concessione demaniale dovranno essere segnalati con apposita targa fornita dalla stessa A.p. Dette imbarcazioni dovranno essere ormeggiate perpendicolarmente alla banchina curando che vengano rientrati tutti gli attrezzi sporgenti ed inoltre dovranno lasciare libero il passaggio allo scalo limitrofo.

In assenza dell'imbarcazione è fatto altresì obbligo di non lasciare sul posto cime e altro materiale che possa risultare di intralcio alla navigazione.

Eventuali imbarcazioni di servizio non dovranno essere ormeggiate a fianco degli stessi, ma troveranno ormeggio tra il peschereccio ed il mare aperto (senza creare intralcio alla navigazione).

Nelle banchine di cui sopra le assegnazioni potranno essere revocate e modificate da questa Autorità portuale per esigenze connesse al traffico marittimo.

Per eventuali problemi legati alla sicurezza della navigazione e degli ormeggi si fa riserva di interessare l'Autorità Marittima per attività di verifica.

Sia i pescherecci che le imbarcazioni da pesca dovranno essere mantenute in maniera decorosa con particolare cura alla pulizia di bordo in modo da evitare il generarsi di emissioni maleodoranti.

Art. 8

Deposito reti da pesca

Nella zona compresa tra la nuova piazza e lo scivolo Nord per una profondità di mt. 5,00 a partire da mt. 3,00 dal ciglio banchina, in modo da assicurare sempre la libertà di accesso alla stessa, è consentita esclusivamente la stesura delle reti da pesca pulite, per la manutenzione corrente ed il deposito temporaneo delle stesse in contenitori sollevati da terra di circa 50 cm, su una struttura mobile idonea allo spostamento per la pulizia della zona sottostante.

Art. 9

Ormeggio mezzi nautici uso commerciale e da lavoro Ormeggio mezzi nautici in transito

Nel tratto di banchina evidenziato con il n. 1 è consentito l'approdo operativo limitato al tempo strettamente necessario per carico scarico merci e/o persone e comunque per un tempo massimo di trenta minuti.

La banchina compresa tra il pontile galleggiante e lo scivolo di Sud identificata in planimetria con il n. 2, la banchina compresa tra lo scivolo di Sud fino a sei mt dal pontile centrale identificata in planimetria con il n. 3, e la banchina identificata con il n. 6 compresa da sei metri dal pontile Diving fino al limite necessario all'operatività della gru e dello scivolo, sono destinate all'ormeggio, con precedenza ai locali, preventivamente autorizzato dall'Autorità portuale, mediante concessione demaniale, delle imbarcazioni uso commerciale e da lavoro (noleggio, trasporto, traffico, pesca e mitilicoltura) in attività ed iscritte al Registro di cui all'art. 68 del C.d.N. o con licenza di pesca in corso di validità; detti mezzi nautici non devono intralciare il libero accosto al pontile centrale. La banchina identificata in planimetria con il n. 5 compresa dal pontile centrale fino al pontile Diving, non dovrà essere occupata da posti in transito.



Autorità Portuale della Spezia

I tratti di banchina utilizzati da ormeggi preventivamente autorizzati dall'Autorità Portuale mediante concessione demaniale dovranno essere segnalati con apposita targa fornita dalla stessa A.P.

Nei tratti di banchina liberi, eccetto al pontile centrale, è consentito l'ormeggio delle imbarcazioni (pluriscafi esclusi) da diporto in transito con lunghezza max f.t. metri 15.

Tale ormeggio potrà avvenire per un tempo inferiore alle 12 ore giornaliere e non più di due volte al mese, secondo disposizioni che potranno essere contenute in apposito regolamento opportunamente esposto.

E' vietato l'ormeggio in seconda fila ed il deposito anche temporaneo di qualsiasi materiale lungo la banchina.

Per ogni imbarcazione che fruisca dell'ormeggio in transito deve essere sempre prontamente reperibile una persona che sia in grado di rimuoverla dal posto occupato nell'eventualità che ciò si renda necessario per ragioni di sicurezza ed altri impellenti motivi.

Nelle banchine di cui sopra le assegnazioni potranno essere revocate e modificate da questa Autorità portuale per esigenze connesse al traffico marittimo.

Per eventuali problemi legati alla sicurezza della navigazione e degli ormeggi si fa riserva di interessare l'Autorità Marittima per attività di verifica.

Art. 10 Pontile centrale

Nella testata ed il lato Sud del pontile centrale, evidenziato in planimetria con il n. 4, ha precedenza l'approdo dei traghetti per l'imbarco/sbarco passeggeri;

Possono accedere al pontile i veicoli per l'alaggio e varo imbarcazioni sul lato sud dello stesso dalle ore 7:00 alle ore 12:00 come regolamentato all'art. 11.

Nei periodi di inutilizzo il pontile è libero al solo approdo operativo limitato al tempo strettamente necessario per l'esecuzione di operazioni di carico scarico merci o persone, e comunque per un tempo massimo di trenta minuti, per qualsiasi tipo di imbarcazione di lunghezza f.t. non superiore a mt 20.

In ogni caso dovrà essere curata dagli utenti la pulizia del pontile ed in particolare i pescherecci dovranno provvedere alla pulizia dello stesso dopo lo scarico del materiale di bordo e del pescato.

Sul molo è vietato il deposito di qualsiasi tipo di materiale.

In casi particolari potranno accedere al pontile per un tempo massimo di trenta minuti i veicoli muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorità portuale.





Autorità Portuale della Spezia

Art. 11 Alaggio e varo imbarcazioni

Sul lato sud del pontile centrale, evidenziato in planimetria con il n. 4, dalle ore 7:00 alle ore 12:00, sono consentite operazioni di alaggio e varo per imbarcazioni del peso max di 4000 kg. In ogni caso avrà precedenza l'approdo dei traghetti per l'imbarco/sbarco persone; pertanto gli orari per l'alaggio e varo potranno subire variazioni a seguito della preventiva esposizione degli orari di utilizzo del pontile da parte dei traghetti approvati dall'Autorità portuale.

E' fatto divieto ad effettuare alaggi e vari quando sono svolte attività o manifestazioni autorizzate da questa Autorità portuale, incompatibili per ragioni di sicurezza, spazio o altro.

E' fatto obbligo agli operatori di :

- prima dell'accesso del mezzo posizionare sul molo apposito telo idoneo a proteggere la pavimentazione da eventuali fuoriuscite di lubrificanti/carburanti durante le operazioni di alaggio e varo;
- delimitare opportunamente l'area mediante installazione di transennamenti e/o cartelli e/o segnalazioni ed ogni altro accorgimento necessario a tutela della pubblica incolumità;
- effettuare le operazioni in modo da rispettare le misure di sicurezza ed antinfortunistiche previste dalle normative vigenti ed in modo da non creare intralcio e/o pericolo a mezzi o persone che transitano nelle zone prospicienti;
- adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare eventuali inquinamenti;
- provvedere alla sistemazione in pristino stato dell'area, a sgomberarla ed a ripulirla da eventuali rifiuti e/o materiali d'uso al termine del suo utilizzo ed inoltre dovranno provvedere alla riparazione dei danni eventualmente effettuati;
- transitare con i mezzi a rischio e pericolo degli interessati che sono tenuti ad osservare ogni più idonea norma cautelare soprattutto in relazione al pericolo di caduta in mare ed al transito dei pedoni;
- transitare con i mezzi a passo d'uomo con l'obbligo assoluto di dare precedenza ai pedoni;
- adottare le dovute precauzioni in modo da evitare pericoli a mezzi o persone che transitano nelle zone prospicienti;
- illuminare l'area nel caso le operazioni venissero effettuate con la mancanza di idonea luce naturale;
- posizionare il mezzo impiegato per le operazioni di alaggio e varo in modo che gli stabilizzatori siano ad una distanza idonea dal ciglio banchina, in modo da svolgere le operazioni in sicurezza, soprattutto in relazione alla stabilità del mezzo utilizzando idonee lastre per distribuire e ripartire il peso degli stabilizzatori su un'adeguata superficie;
- adottare ogni utile accorgimento e precauzione, durante le operazioni di alaggio e varo, al fine di evitare lo spandimento o eventuali fuoriuscite di lubrificanti e/o carburanti in banchina e/o negli specchi acquei. I titolari interessati, responsabili delle operazioni, saranno ritenuti penalmente e civilmente responsabili dei danni causati a terzi ed all'ambiente in





Autorità Portuale della Spezia

conseguenza dell'inquinamento provocato, con obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alle operazioni di pulizia e disinquinamento;

- sgomberare e ripulire da eventuali rifiuti e/o materiali d'uso le zone interessate dalle operazioni, al termine del loro utilizzo, e lo smaltimento dei rifiuti venga effettuato ai sensi della normativa vigente;

Articolo 12 Zona gruetta

Nella zona di alaggio e varo della gruetta indicata nella planimetria allegata è vietato l'ormeggio in banchina ed il deposito a terra di attrezzature e materiali vari. Le barche e/o i carrelli dovranno essere rimossi immediatamente al termine delle operazioni di alaggio e varo.

Art. 13 Divieti e occupazioni abusive

Poiché l'arenile a nord della baia è libero all'uso pubblico è fatto obbligo agli utilizzatori di mantenere lo stesso in condizioni di pulizia e decoro.

E' fatto assoluto divieto di pesca dall'arenile.

E' fatto assoluto divieto di accesso ai veicoli alle aree, alle banchine ed ai pontili della baia, eccetto i casi previsti espressamente dalla presente ordinanza.

Nelle aree è vietata la sosta e la posa di attrezzi o cose o imbarcazioni nelle aree dove non sia espressamente previsto. Le imbarcazioni posizionate in modo diverso o di dimensioni diverse da quelle precedentemente indicate o prive di contrassegno identificativo e le eventuali attrezzature irregolarmente depositate saranno rimosse e trasportate a spese degli interessati.

I veicoli, carrelli porta imbarcazioni, autocaravan e roulotte che verranno trovati incustoditi nelle aree soggette a divieto e/o dove non espressamente previsto saranno rimossi d'ufficio e trasportati ai sensi dell'art. 54 del C.d.N. a spese degli interessati, salva applicazione della sanzione prevista dall'art. 1161 del C.d.N.

E' fatto divieto di utilizzare banchine o tratti di costa nella baia di Cadimare per ormeggio di imbarcazioni, al di fuori degli spazi previsti nella presente ordinanza o nelle concessioni demaniali marittime rilasciate da questa Autorità Portuale. In particolare, considerato il basso fondale è fatto divieto di approdo/ormeggio alla banchina antistante la nuova piazza.

Le imbarcazioni che occuperanno abusivamente gli specchi acquei o la banchina saranno rimosse d'ufficio ai sensi dell'art. 54 del C.d.N. a spese degli interessati, mediante taglio degli ormeggi e trasferimento delle imbarcazioni in altro luogo, salva applicazione della sanzione prevista dall'art. 1161 del C.d.N.

In caso di mancato pagamento delle spese di trasporto e di deposito, i beni di cui sopra saranno oggetto di confisca.



Autorità Portuale della Spezia

Art. 14 Responsabilità

Gli utilizzatori delle aree demaniali marittime e degli specchi acquei, ed in particolare gli operatori di alaggi e vari, saranno ritenuti a tutti gli effetti penali e civili – salvo rinvio di legge – responsabili circa la sicurezza relativa all'occupazione autorizzata, per cui dovranno adottare, a propria cura e spese, tutti i provvedimenti necessari alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità; gli utilizzatori sono considerati i soli responsabili di eventuali danni a persone e/o a cose che l'occupazione delle aree/specchi acquei possa causare a loro stessi o a terzi.

In ogni caso, nessuna responsabilità, a qualunque titolo, per le operazioni summenzionate e per tutte le attività ad esse connesse ed autorizzate con le presente ordinanza potrà essere attribuita all'Autorità portuale della Spezia; in particolare i diritti di terzi devono essere salvati, riservati e rispettati

Art. 15 Pubblicità e segnalazioni

Tutte le destinazioni, divieti ed indicazioni di cui sopra dovranno essere visualizzate con apposita segnaletica verticale ed orizzontale posta a cura del Comune della Spezia per la parte in propria concessione e dell'Autorità Portuale per la disciplina degli ormeggi.

La presente ordinanza con planimetria esplicativa allegata dovrà essere esposta in più punti ben visibili e sempre consultabile nella zona di Cadimare.

Art. 16 Sanzioni

I trasgressori alle norme sopra indicate, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave reato e salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti, a seconda delle infrazioni, ai sensi del Codice della Navigazione, ovvero a norma del Codice della Strada qualora si tratti di infrazione a detto Codice.



Autorità Portuale della Spezia

Art. 17 Validità

La presente ordinanza che entra in vigore dalla data della sua emanazione, abroga e sostituisce l'ordinanza 19/98 dell'Autorità Portuale citata in premessa ed ogni altra ordinanza e/o disposizione in contrasto con essa.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare

La Spezia li 09.06.2010

Il Presidente
Giovanni Lorenzo Forcieri





ALLEGATO ORDINANZA 28/2010 A.P.

